

Decreto Dirigenziale n. 337 del 29/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI VOLLA IN VIA BEATO ROMANO 8 DELLA SOCIETA' MASTEA SRL, PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE ALBUM FOTOGRAFICI, ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06



IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5:
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il titolare della società Mastea srl, con sede operativa nel Comune di Volla in via Beato Romano 8, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di produzione album fotografici, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencate nella parte Il dell'allegato IV alla parte quinta come "Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g", con utilizzo medio di circa 1 Kg/g di adesivi;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 26/06/09 con prot. 569982, integrata in data 12/04/11 con prot. 292562, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 11/03/11 e conclusasi in data 22/09/11, i cui verbali si richiamano:
 - a.1 l'ASL ha espresso parere favorevole con nota prot. UOPC 50 n. 1387-1388;
 - a.2 l'Amministrazione procedente ha assegnato all'Arpac, al Comune e alla Provincia un termine di 20 giorni a partire dalla data di notifica del verbale per la trasmissione del relativo parere, rappresentando che qualora tali Enti non avessero espresso i propri pareri nel termine suindicato si sarebbero ritenuti acquisiti gli assensi ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90;

CONSIDERATO

a. che l'Arpac in data 20/10/11 con prot. 791867 ha trasmesso parere favorevole in quanto l'impianto di abbattimento è idoneo al contenimento delle emissioni di COV dichiarate, prescrivendo la sostituzione del carbone attivo come da piano di manutenzione presentato, di effettuare le misure ed analisi delle emissioni con cadenza almeno annuale, di definire un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso e di predisporre prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

b. che il Comune e la Provincia a tutt'oggi non hanno trasmesso alcun parere, per cui ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 si considerano acquisiti gli assensi;

CONSIDERATO ALTRESì che la società ha trasmesso autorizzazione di agibilità del 23/10/07 rilasciato dal Comune di Volla relativo ai locali con destinazione artigianale oggetto di permesso a costruire in sanatoria n. 1113 del 04/04/07;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente ai pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel Comune di Volla in via Beato Romano 8, alle emissioni in atmosfera:



VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare lo stabilimento sito nel Comune di Volla in via Beato Romano 8, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di produzione album fotografici ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come "Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g", con utilizzo medio di circa 1 Kg/g di adesivi, così come di seguito specificate:

PUNTI DI	PROVENIENZA	INQUINANTI	PORTATA	CONCENTRAZIONE	SISTEMA DI
EMISSIONE	EMISSIONI		Nmc/h	mg/Nmc	ABBATTIMENTO
E 1	Incollaggio	COV	2200	0,5	Filtri a carboni attivi

- 2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i filtri a carbone attivo (50 Kg) devono essere sostituiti ogni 1000 ore lavorative, come previsto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
 - 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque ostacolo nel raggio di 10 metri, va definito un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza dello stesso e vanno predisposte prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;

- 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. **demandare** all'ARPAC CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06:
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla società Mastea srl, con sede operativa nel Comune di **Volla in via Beato Romano 8**:
- 8. **inviare** copia del presente atto alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud es 4, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Volla;
- 9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi